

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
N. 88/2005, MODIFICATA CON DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 6 DEL 05.03.2009

REGOLAMENTO DEL PIANO

INDICE

	pag.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Quadro normativo di riferimento.....	4
Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari	4
Art. 3 Definizioni generali	5
Art. 4 Zonizzazione.....	6
Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari	6
Art. 6 Caratteristiche degli impianti.....	8
Art. 7 Disciplina di inserimento impianti.....	9
Art. 8 Limitazioni e divieti.....	9
Art. 9 Sanzioni.....	11
Art. 10 Norme transitorie	12
CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA	13
Art. 11 Quantità.....	13
Art. 12 Tipologie degli impianti consentiti	13
Art. 13 Installazione su aree di proprietà comunale.....	14
Art. 14 Autorizzazioni.....	14
Art. 15 Istanza di autorizzazione.....	15
Art. 16 Durata dell'autorizzazione.....	17
Art. 17 Concessione.....	18
Art. 18 Pubblicità abusiva.....	19
Art. 19 Installazioni pubblicitarie inerenti strutture di vendita.....	19
CAPO III – PUBBLICHE AFFISSIONI	20
Art. 20 Quantità.....	20
Art. 21 Identificazione	20
Art. 22 Servizio delle pubbliche affissioni.....	21
Art. 23 Impianti privati per le affissioni dirette.....	21
Art. 24 Spazi affissione annunci mortuari.....	21

CAPO IV – INSEGNE DI ESERCIZIO	22
Art. 25 Classificazione delle insegne.....	22
Art. 26 Caratteristiche tecniche.....	22
Art. 27 Disciplina dell’installazione delle insegne.....	23
Art. 28 Tipologia delle insegne di esercizio	24
Art. 29 Bacheche.....	24
Art. 30 Targhe.....	25
Art. 31 Tende pubblicitarie.....	25
Art. 32 Norme transitorie.....	26
Art. 33 Prescrizioni relative agli impianti esistenti.....	26
CAPO V- ENTRATA IN VIGORE	26
Art. 34 Entrata in vigore.....	26

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Quadro normativo di riferimento

Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme del vigente Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie e del diritto sulle pubbliche

affissioni, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

Costituiscono norme di rinvio del presente Regolamento:

- D.Lgs. 30/04/1992 n.285 ;
- D.P.R. 16/12/1992 n.495;
- D.Lgs. 10/09/1993 n. 360;
- D.P.R. 16/09/1996 n.610;
- D.Lgs. 15/11/1993 n. 507;
- D.Lgs. 22/01/2004 n. 42;
- Regolamento Comunale per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie e del diritto sulle pubbliche affissioni (d'ora in poi, "diritto");

Art.2 Oggetto ed ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il Piano Generale degli Impianti, d'ora in avanti denominato Piano, è lo strumento che disciplina la collocazione dei mezzi pubblicitari permanenti o temporanei, visibili dagli spazi pubblici, al fine di effettuare un corretto riordino dell'esposizione pubblicitaria sull'assetto urbanistico della città.

Il Piano, ha lo scopo di regolamentare gli impianti installati o da installarsi nel territorio del Comune di Gravina in Puglia. Il Piano individua altresì gli ambiti ove è consentita l'installazione degli impianti pubblicitari, siano essi di pubblica affissione che di pubblicità privata; le quantità consentite nonché, le deroghe alla normativa del codice della strada fornendo i criteri per il collocamento, le caratteristiche dei manufatti, le dimensioni massime consentite e l'illuminazione. Infine indica le modalità per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di ottenere un inserimento omogeneo e coordinato all'interno del tessuto urbano.

Le presenti norme regolamentari sono articolate in cinque Capi, dedicati rispettivamente alle disposizioni generali, alla pubblicità esterna privata, alle pubbliche affissioni, alle insegne di esercizio, tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale, paesaggistica nonché delle esigenze della circolazione, del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici.

- Capo I disposizioni generali

- Capo II regola gli impianti destinati a supportare la pubblicità esterna Privata;
- Capo III regola gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni
- Capo IV regola le insegne d'esercizio.
- Capo V entrata in vigore

Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente piano i segnali turistici e di territorio ex art. 134 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada per la cui collocazione compete alla Polizia Municipale. Tali strutture non sono infatti da considerare mezzi pubblicitari, come esplicitato nella Risoluzione del Min. Fin. n.48/E/IV/7//609 del 1 aprile 1996, ove conformi alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione.

Art. 3 Definizioni generali

Il Piano individua indicativamente, nella cartografia allegata, la divisione del territorio per zone.

Viene precisato che nel caso di successive variazioni della delimitazione delle zone, il Piano ne dovrà recepire le modifiche.

Il Piano disciplina l'installazione degli impianti suddividendoli in:

- Impianti di Pubblica Affissione (PA) ovvero gli impianti di proprietà comunale idonei a supportare comunicazione affissa mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, da destinare:
 - ad affissioni di carattere commerciale (PAC)
 - ad affissioni di carattere sociale (PAS)
 - ad affissioni di carattere istituzionale (PAI);
- Impianti di Pubblicità Esterna Privata (PEP) ordinaria ovvero gli impianti destinati alla pubblicità effettuata direttamente sul manufatto senza sovrapposizione di altri elementi.
- Impianti di Affissione Diretta (AD) ovvero gli impianti sui quali vengono affisse comunicazioni mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, da attribuire a soggetti privati.

Art. 4 Zonizzazione

Il territorio Comunale viene suddiviso in:

A. Zone comprese all'interno del perimetro del centro abitato:

A1. Zona che comprende le aree delimitate nella tavola planimetrica con il colore rosso (centro storico);

A2. Zona che comprende le aree delimitate nella tavola planimetrica con il colore verde;

B. Zone esterne al centro abitato:

B1. Zona P.I.P. delimitata nella tavola planimetrica con il colore blu;

B2. Zona che comprende le aree situate al di fuori del centro abitato delimitata nella tavola planimetrica con il colore nero.

Tali zone sono distinte ed evidenziate nella cartografia allegata al presente Piano.

Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari

Al fine di poter definire i criteri, le quantità e le modalità di inserimento degli impianti ammissibili si individua la denominazione, la definizione e la classificazione degli impianti pubblicitari oggetto del presente piano.

<i>Impianto</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Definizione</i>
-----------------	----------------------	--------------------

Preinsegna	Preinsegna	Scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.
Cartello, poster su montanti, cartelli a messaggio variabile su montante	Cartello	Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
Striscione, locandina, stendardo, gonfalone	Striscione, locandina, stendardo, gonfalone	Elemento bidimensionale, situato trasversalmente su vie o piazze, sostenuto unicamente da cavi, realizzato con robusti materiali di natura tessile o simile, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta, realizzato in modo da resistere alla forza del vento.
Segno orizzontale e/o verticale reclamistico	Segno orizzontale Reclamistico	Riproduzione su superficie stradale o su superfici verticali, con pellicole adesive, e/o con proiezione luminosa, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
Pensilina di fermata autobus, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili	Impianto pubblicitario di servizio	Manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario.
Tabella, Trespolo polifacciale o totem, Poster a muro, tabella a messaggio variabile, display con grafica in animazione, cassetto luminoso, Mezzo pubblicitario pittorico	Impianto di pubblicità o propaganda	Manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizi. Vi rientrano in quanto assimilabili a insegne speciali, cartelli a messaggio mobile con grafica in animazione su pareti o megaposter

Gli impianti sopra elencati possono essere inoltre classificati in:

Impianti Permanenti:

Affissionali: Cartello, Tabella, Trespolo polifacciale o Totem, Poster;

Pubblicitari: Preinsegna, Cartello, Cassonetto luminoso diverso da quello destinato all'insegna di esercizio, Cartello o Tabella a messaggio variabile, Pensilina di fermata autobus, transenna parapetonale, cestino, panchina, orologio, segno orizzontale e/o verticale reclamistico;

Impianti Temporanei:

Pubblicitari: Striscioni, Stendardi, Locandine, Trespolo polifacciale o totem, Gonfalone, Mezzo pubblicitario pittorico, segno orizzontale e/o verticale reclamistico

Art. 6 - Caratteristiche, degli impianti

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- le strutture portanti devono essere realizzate in metallo tubolare verniciato con polveri epossidiche, di colore grigio andracite previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica, finitura ad effetto micaceo.
- le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi, devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e con le cautele prescritte ai commi 1, 2, 3 e 4 dall'art. 49 del D.P.R. 495/92 e seguenti modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. 610/96 e con l'osservanza di quanto stabilito nelle presenti norme di attuazione.

I cartelli e altri mezzi luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti in tutte le sue parti.

Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescritto dagli artt.50, 51 del D.P.R. 495/92 come modificato ed

integrato dal D.P.R. 610/96.

Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme vigenti e alle prescrizioni del 1^o comma dell'art. 50, D.P.R. 610/96.

La pubblicità su ponteggi di cantiere, ed altre strutture di servizio di pertinenza, deve avere la caratteristica di impianto di pubblicità, può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta, ovvero di gigantografia su tela.

Art. 7 Disciplina di inserimento impianti.

L'installazione degli impianti sarà informata ai seguenti criteri:

1. Sicurezza: i mezzi pubblicitari non devono costituire pericolo o disturbo sia alla sicurezza stradale, che a quella pedonale nel rispetto delle norme sulla sicurezza ed incolumità pubblica;

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità civile e penale per danni arrecati a cose o persone in conseguenza della installazione, permanenza, manutenzione e rimozione degli impianti pubblicitari di proprietà privata installati su suolo ed aree pubbliche.

I soggetti autorizzati ad installare gli impianti stipuleranno idoneo contratto per la copertura assicurativa del rischio da responsabilità civile.

2. Decoro: i mezzi pubblicitari dovranno inserirsi nel contesto cittadino come elementi di arredo urbano. A tal fine il Servizio Viabilità verifica che gli impianti da installare siano omogenei dal punto di vista formale e cromatico.

3. Funzionalità: i mezzi pubblicitari non dovranno costituire impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, dovranno soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze particolari della realtà locale.

Art. 8 Limitazioni e divieti.

La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi, nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali od in prossimità di essi è subordinata all'approvazione prevista dal codice dei beni culturali D.lgs. 42/2004.

L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ad evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità. In caso di pubblicità luminosa è vietato l'uso del colore rosso e verde.

I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo.

Non è consentito collocare impianti pubblicitari, a carattere commerciale, sul muro di cinta ed in prossimità del cimitero.

Non è consentito collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati.

E' vietato utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale come supporti pubblicitari.

E' vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere o affiggere spazi pubblicitari su cabine delle reti tecnologiche (es. cabine Enel, Telecom, ecc.).

Non è consentito utilizzare come supporti pubblicitari: fioriere, panchine, cestini, balconi.

Gli impianti collocati sui marciapiedi devono garantire una zona libera per la circolazione dei pedoni larga almeno 1,20 metri. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale oppure quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere consentita l'autorizzazione alla deroga di tale distanza, a condizione che sia comunque garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria.

E' sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

E' consentito installare mezzi pubblicitari con display luminoso con grafica in

animazione per la divulgazione di messaggi pubblicitari e informazioni alla cittadinanza di tipo istituzionale e di pubblica utilità, previa convenzione che dovrà stabilire il tempo e il modo di funzionamento. Il mezzo pubblicitario, dovrà assicurare al Comune a titolo non oneroso una quantità di messaggi pari a un decimo del tempo giornaliero previsto per il loro funzionamento. Le dimensioni dei display saranno stabilite nell'apposita convenzione.

Art. 9 Sanzioni

Le sanzioni amministrative sono applicate nelle misure, nei termini con le modalità stabilite dall'art 24 D.Lgs. 507/93 e dal Codice della strada. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano a carico del proprietario del mezzo pubblicitario, e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 507/93 e dei soggetti che hanno installato il mezzo.

L'amministrazione comunale dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, comunicando agli interessati il termine entro il quale provvedere.

In caso di inottemperanza della rimozione degli impianti nel termine indicato, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute in ossequio a quanto previsto all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507. Il Comune, o il concessionario (affidatario) del servizio dovrà effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva con successiva notifica di apposito avviso di accertamento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone delle sanzioni e degli interessi.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e miglioramento del servizio e degli impianti della pubblica affissione del Comune, nonché all'aggiornamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 10 Norme transitorie

Tutti gli impianti pubblicitari installati e regolarmente autorizzati all'entrata in vigore del presente Piano, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere adeguati entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. Il mancato adeguamento entro il termine suddetto comporterà la decadenza del titolo autorizzatorio e il conseguente obbligo della rimozione immediata dell'impianto.

Qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento, il titolare dell'autorizzazione avrà diritto al rimborso delle somme eventualmente già anticipate relative alla durata residua.

A seguito dell'avvenuto adeguamento, l'autorizzazione potrà, su richiesta del titolare dell'impianto, essere rinnovata per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Piano, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per le iniziative pubblicitarie oltre alla corresponsione del canone di concessione o la COSAP.

In ogni caso tutti gli impianti pubblicitari esistenti, al fine della verifica di rispondenza alle normative contenute nel Piano stesso, sono sottoposti a revisione ed alla conseguente conferma dell'autorizzazione, del nulla osta, ovvero di diniego. Tale verifica sarà conseguente alla richiesta che ciascun interessato dovrà presentare all'Amministrazione Comunale entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Piano.

I titolari degli impianti, nei tempi previsti nel presente articolo, dovranno rivolgere apposita istanza all'Ufficio Entrate, secondo le modalità indicate all'art. 15 e 16 del presente regolamento, al fine di ottenere conferma dell'autorizzazione o del nulla osta per ciascun impianto.

L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare l'esito dell'istanza entro 90 giorni dal suo ricevimento.

La Giunta Comunale determinerà, con proprio provvedimento, la localizzazione dei nuovi impianti. I siti degli impianti, da affidare ai privati, verranno assegnati con apposita procedura di evidenza pubblica.

CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

Art. 11 Quantità

La superficie degli spazi destinati a supportare pubblicità esterna privata a carattere permanente è stabilita in mq. 1200.

Art. 12 Tipologie degli impianti consentiti

I mezzi pubblicitari qui di seguito riportati non possono comunque essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione ai sensi dell'art.8 del Capo I.

Gli impianti pubblicitari di cui al presente Capo possono essere posizionati in proprietà privata, in proprietà privata soggetta ad uso pubblico, ovvero su suolo pubblico, comunque secondo le prescrizioni dell'art.51 del DPR 610/96, nel rispetto di quanto definito al Capo I.

Gli impianti di pubblicità esterna consentiti sono pertanto:

Impianti di pubblicità permanente:

- Preinsegna
- Cartello
- Cassonetto luminoso
- Display con grafica in animazione
- Cartello o Tabella a messaggio variabile
- Poster
- Poster a muro
- Pensilina di fermata autobus
- Orologio
- Trespole polifacciale o Totem
- Transenne parapetonali
- Impianti abbinati ad altri elementi di arredo urbano

Impianti di pubblicità temporanei:

- Striscione
- Stendardo - Gonfalone
- Locandina
- Mezzo pubblicitario pittorico
- Segno reclamistico orizzontale e/o verticale

- Trespolo polifacciale o totem

Il collocamento di tali impianti dovrà rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

Art. 13 Installazione su aree di proprietà comunale

L'installazione di mezzi destinati alla pubblicità privata esterna ed alle affissioni dirette, su aree di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, deve essere eseguita dopo il rilascio di apposita concessione.

Stesso dicasi per l'installazione di impianti precari quali striscioni che attraversino la pubblica via, stendardi, gonfaloni da posizionare su pali di proprietà comunale.

Art. 14 Autorizzazioni

La installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D.Lgs.507/93, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del Dirigente o Funzionario del Servizio appositamente delegato, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento del canone.

E altresì soggetta alla preventiva autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata derivante da modifica della ubicazione o del mezzo pubblicitario.

L'autorizzazione, sia annuale che temporanea, realizzata da impianti o altri mezzi pubblicitari indicati al presente Capo viene concessa con provvedimento rilasciato dal Dirigente o Funzionario del Servizio appositamente delegato.

La pubblicità effettuata nelle forme suddette deve essere sempre e comunque autorizzata nel caso di esposizione in luoghi aperti al pubblico o comunque da questi percepibile, ad eccezione della pubblicità effettuata negli stadi, negli impianti sportivi e all'interno degli stabili dei centri commerciali, sempre e comunque fatto salvo il pagamento di imposte, diritti e canoni dovuti da vigenti e/o future disposizioni di legge.

La pubblicità immobiliare è esente dal pagamento del canone e dell'imposta, nel

solo caso in cui, effettuata tramite gli appositi cartelli di misura unificata, è tacitamente autorizzata purché il cartello sia apposto sull'immobile di pertinenza.

Art. 15 Istanza di autorizzazione

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, o richieda la variazione di quelli già installati, deve farne apposita domanda indirizzata al Ufficio Entrate secondo il modello appositamente predisposto.

La domanda (in n. 3 copie) dovrà contenere in sintesi

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) documentazione tecnica composta da:
 - estratto di mappa desunto dalla tavola planimetrica del posizionamento richiesto,
 - documentazione fotografica a colori nel formato 10x13 con particolare cautela affinché, nel caso di collocazione su edifici, ci sia una visione completa della facciata,
 - scheda tecnica descrittiva e progettuale dell'impianto pubblicitario di cui si richiede autorizzazione, nonché colori e materiali utilizzati.
 - rilievo quotato, in scala 1:500 dell'area in cui verrà ad insistere l'impianto con indicazione delle distanze dell'oggetto da riferimenti fissi quali: margine carreggiata, impianti di segnaletica stradale, edifici e recinzioni, e distanze di altri impianti pubblicitari di ogni genere collocati in prossimità dell'impianto di cui si richiede autorizzazione. In caso di impianto a muro luminoso e non, dovrà essere indicata la distanza da aperture finestrate, altezza margine inferiore, da altri impianti a parete;
 - copia certificato C.C.I.A.A. della ditta costruttrice dell'impianto dove è riportata l'abilitazione ai sensi della L 46/90 per impianti luminosi dopo l'installazione dovrà consegnare la dichiarazione di conformità.
- c) il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune;
- d) in caso di proprietà privata il nulla osta del proprietario o dell'amministratore del

condominio;

e) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Piano.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata della documentazione richiesta al penultimo comma precedente, ovvero nel caso in cui l'ufficio ritenga dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla presentazione della domanda; le domande verranno comunque archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro trenta giorni dall'avviso del Comune.

Le domande di autorizzazione dovranno essere presentate da soggetti regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..

Ogni domanda dovrà riferirsi ad un solo operatore e potrà comprendere più mezzi pubblicitari.

L'istruttoria, diretta ad accertare la sussistenza delle caratteristiche tecniche degli impianti, di cui al precedente art. 6, l'osservanza delle limitazioni e dei divieti previsti all'art. 8 e dei criteri distributivi all'interno del territorio comunale, è assoluta mediante il rilascio di pareri scritti resi dai competenti Uffici Tecnici in ordine alla valutazione di compatibilità con la circolazione e la segnaletica stradale esistente, per la valutazione di impatto ambientale e di compatibilità con l'arredo urbano, per la valutazione dei requisiti tecnico funzionali del manufatto.

I pareri suddetti dovranno essere resi entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione e formeranno parte integrante e sostanziale del provvedimento di autorizzazione.

Per gli impianti permanenti l'istruttoria si conclude con il provvedimento finale di autorizzazione che è rilasciato dal Dirigente o Funzionario del Servizio appositamente delegato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Per gli impianti temporanei l'istruttoria si conclude entro 40 giorni.

Nel caso in cui l'autorizzazione debba essere rilasciata previo parere della Soprintendenza ai Beni storico - architettonici, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data in cui la Soprintendenza ha espresso il proprio parere.

La presentazione all'Ufficio della richiesta di autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari non autorizza in alcun modo la posa in opera degli impianti medesimi prima di aver conseguito la relativa autorizzazione ed aver assolto al conseguente pagamento del canone sulle iniziative pubblicitarie oltre all'ulteriore canone di concessione o COSAP.

Art. 16 Durata dell'autorizzazione

Nel caso di pubblicità temporanea, il provvedimento autorizzatorio indica la durata dell'autorizzazione che comunque non potrà essere superiore a mesi tre.

Per la pubblicità temporanea effettuata a mezzo di striscioni, locandine e gonfaloni, o comunque con ogni altro impianto, la rimozione deve in ogni caso avvenire entro le ventiquattro ore successive al termine della manifestazione o della iniziativa pubblicizzata.

Per la pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici, l'apposizione non può precedere di oltre ventiquattro ore l'inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro le ventiquattro ore successive.

L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata.

La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data riportata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto dalle leggi e dal presente Piano in ordine alla pubblicità abusiva.

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro il termine di trenta giorni dalla data della stessa.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) fissare all'impianto apposita targhetta metallica di identificazione ai sensi dell'art.55 DPR 495/92;
- b) mantenere l'impianto pubblicitario in buono stato di manutenzione e conservazione;
- c) effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- d) adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- e) provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino del sito in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.

Art 17 Concessioni

L'Amministrazione Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni appartenenti al demanio o patrimonio comunale o nella disponibilità del Comune, appositi impianti pubblicitari ovvero l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale.

La concessione viene rilasciata dal Dirigente o Funzionario appositamente delegato e, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica o in altro modo consentito dalla legge.

Nel caso di suddivisione in lotti degli impianti pubblicitari, l'attribuzione sarà prescritta da apposito bando di gara.

La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti, la durata della concessione ed il relativo canone annuo, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto contrattuale tra le parti, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, la revoca della concessione, la cauzione e simili.

La concessione ha durata massima di cinque anni. Allo scadere della concessione, l'Amministrazione può procedere secondo le stesse modalità previste

dall'art. 16, comma 5 del presente Capo.

L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata.

La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Art. 18 Pubblicità abusiva.

Sono considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di autorizzazioni o concessioni. Sono parimenti considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie non conformi alle relative autorizzazioni/concessioni.

Il Comune applica le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia e assume le altre iniziative consentite dall'art. 24, del D.Lgs. n. 507/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre eventuali disposizioni di legge e di regolamento previste in materia.

Art. 19 Installazioni pubblicitarie inerenti strutture di vendita

L'apposizione di installazioni pubblicitarie temporanee reclamizzanti attività commerciali è consentita solo nel caso di nuova apertura, cambiamenti di sede o di settore merceologico o per vendite straordinarie.

L'installazione di tali mezzi pubblicitari è consentita esclusivamente nella sede dell'azienda o nelle immediate vicinanze, intendendosi con tale espressione una distanza di mt. 500, misurata sul percorso stradale, dalla sede dell'azienda commerciale oggetto di pubblicità .

CAPO IV- PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20 Quantità

La superficie complessiva degli impianti destinati a supportare la pubblica affissione sarà pari a mq. 756 così ripartita:

- mq 75,6 destinati alle pubbliche affissioni di tipo ISTITUZIONALE nei quali saranno diffusi i messaggi riguardanti il Comune, lo Stato e gli Enti pubblici territoriali.
- mq 75,6 destinati alle pubbliche affissioni di tipo SOCIALE nei quali saranno diffusi i messaggi riguardanti Enti, comitati e associazioni che non abbiano fini di lucro, attività politiche, sindacali e di categoria, sportive, filantropiche e religiose.
- mq 604,8 destinati alle pubbliche affissioni di tipo COMMERCIALE nei quali saranno diffusi esclusivamente i messaggi di carattere commerciale.

La superficie complessiva degli impianti destinati a supportare l'affissione diretta sarà pari a mq. 1000.

Art. 21 Identificazione

Gli impianti destinati alle affissioni commerciali devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Gravina in Puglia – Servizio Pubbliche Affissioni" e con il numero di individuazione dell'impianto.

Gli impianti destinati alle affissioni di tipo istituzionale devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Gravina in Puglia – Affissioni Istituzionali" e con il numero di individuazione dell'impianto.

Gli impianti destinati alle affissioni di tipo sociale devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Gravina in Puglia – Affissioni Sociali" e con il numero di individuazione dell'impianto.

Gli impianti destinati alle affissione diretta devono avere una targhetta con l'indicazione che riporti, la ragione sociale del titolare dell'impianto e il numero telefonico, e con il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 22 Servizio delle pubbliche affissioni

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le

esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati dal D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507 e dalle vigenti norme regolamentari che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 23 Impianti privati per le affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia, quantità, degli impianti pubblicitari risultante dal presente Piano, l'Amministrazione comunale può concedere a privati, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare sul territorio comunale, impianti pubblicitari di proprietà privata per l'affissione diretta di manifesti e simili.

Art. 24 Spazi affissioni annunci mortuari

Gli spazi destinati ai privati per le affissioni degli annunci mortuari non potrà essere superiore a metri quadrati 150. Gli spazi saranno concessi su istanza delle imprese di onoranze funebri.

CAPO V - INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 25 Classificazione delle insegne

Le insegne vengono suddivise nelle seguenti categorie:

- **FRONTALI**: strutture applicate al paramento esterno di un edificio o su un piano parallelo alla superficie edilizia che presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata. Si differenziano in base alla posizione rispetto alla superficie edilizia. In aderenza (l'insegna è applicata direttamente sulla superficie della facciata), a distanza (l'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono parallela alla facciata stessa); inclinata (obliqua rispetto alla facciata stessa); in spessore di muro (l'insegna è realizzata in aderenza alla facciata o in bassofondi della stessa e presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa); interna (la sua superficie esterna è arretrata rispetto al filo della facciata);
- **A BANDIERA**: strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso che possono presentare una o due facce decorate, leggibili quindi da opposte direzioni. Possono essere posizionate in orizzontale (la forma quadrata si assimila a questa categoria); in verticale; appese (strutture generalmente sospese ad aste infisse sulla facciata in posizione non necessariamente perpendicolare) o a ponte (poste internamente ai portici).
- **A GIORNO**: Strutture esterne l'edificio su paline autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo. Possono essere su palo (con montante centrale o laterale); a stele (strutture di forma regolare).

Art. 26 Caratteristiche tecniche

La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali conformi alle disposizioni di legge e al decoro architettonico.

Sono vietati i materiali riflettenti, i laminati metallici non verniciati acciaio lucido e satinato, vetro a specchio, legno non verniciato, alluminio non verniciato elettrocolorato o anodizzato.

Nessun impianto può avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale comunque da provocare abbagliamento.

L'uso dei colori rosso e verde deve essere utilizzato con estrema cautela.

In generale, sugli edifici storici sono da preferirsi i sistemi di illuminazione che mettano in risalto i caratteri della decorazioni, privilegiando quindi i sistemi ad illuminazione diretta o riflessa ed evitando per quanto possibile corpi a luce propria.

Art. 27 Disciplina dell'installazione delle insegne

La dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, proporzionata alle misure della vetrina ed alle dimensioni della sede stradale nonché tenere conto del tipo di traffico prevalente. Inoltre, si deve aver cura che il manufatto non abbia a sovrapporsi visivamente a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza stradale e all'incolumità pubblica.

L'installazione delle insegne d'esercizio è ammessa negli appositi spazi quali fasce porta insegne o fasce marcapiano, negli appositi spazi previsti in sede di progetto dell'edificio, nello spazio sopra luce, su facciata, sulle coperture degli edifici, all'interno o sulle vetrine, seguendo il disegno del porta insegne, ove esistente, o del vano di apertura.

L'insegna luminosa di colore rosso o verde è consentita purché posta a 50 metri dai segnali di pericolo, di prescrizione o da semafori ed a 100 metri dalle curve dai raccordi o dalle intersezioni.

In caso di più vetrine di uno stesso esercizio è ammessa l'insegna su ogni vano della dimensione dello stesso mentre non sono ammesse insegne continue. La distanza tra insegne appartenenti allo stesso esercizio non sarà inferiore a 0,5 m.

L'insegna non dovrà mai interferire con particolari architettonici, partiture, cornici od altri elementi decorativi e nessun caso cancellare il disegno di balconi, né trasformare l'immagine complessiva della facciata.

Nelle lunette sopra porta dotate di griglie di ferro battuto non è consentito l'inserimento di insegne, è altresì vietato l'inserimento di pannelli di fondo e supporti di chiusura di lunette, rostri, sopraporta.

Anche in assenza di vani porta insegne o di cornici vere e proprie, l'insegna dovrà sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata.

In presenza di scenografie urbane di particolare rilievo, le insegne a bandiera potranno essere motivatamente vietate.

L'insegna deve riassumere esclusivamente e schematicamente l'attività del commerciante ed il prodotto venduto, con un nome, un marchio, i prodotti, utilizzando uno o più logotipi. E' vietato l'inserimento di marchi pubblicitari diversi da quello proprio dell'esercizio commerciale intestatario dell'esercizio, limitatamente alle nuove installazioni di insegne.

Art. 28 Tipologia delle insegne di esercizio

Le tipologie di insegne d'esercizio consentite sono:

Frontali:

- Vetrofanie, Vetrografie
- Bassorilievi, Mosaici, Fregi, Graffiti
- Plance, Pannelli
- Lettere Singole
- Filamento Neon
- Cassonetto
- Iscrizioni dipinte, Murales, Trompe l'oeil

A Bandiera:

- Stendardi, Sculture, Trafori
- Plance, Pannelli
- Lettere Singole
- Filamento Neon
- Cassonetto

A Giorno:

- Su palo
- Su Tetto
- Stele

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri per ciascuna zona territoriale.

Art. 29 Bacheche

Si definiscono bacheche i cassonetti di profondità limitata, vincolati a parete da idonea struttura di sostegno, protetti da un fronte vetrato apribile sono vietate le bacheche di dimensioni superiori a mq 1,5 .

Art. 30 Targhe

Si definiscono targhe i manufatti rigidi, monofacciali, realizzati con materiale di

qualsiasi natura tendenti ad evidenziare ed individuare la sede di attività professionali, enti, organizzazioni e istituzioni.

Le targhe dovranno essere esclusivamente poste a lato dell'ingresso della sede di tale attività e non sporgere più di 0,05 m dal piano della facciata, per evitare ristagni d'acqua e non possono essere illuminate.

Le targhe devono essere collocate a un'altezza minima di 1,60 m dal piano di calpestio e ad un'altezza massima di 2,00 m e inserite orizzontalmente.

La dimensione massima consentita è di 0,45x0,35 m ad eccezione della zona A1 e delle emergenze architettoniche dove la dimensione massima consentita è di 0,30x0,21m.

Per la zona A1 sono preferibili materiali quali la pietra (su superficie muraria intonacata), l'ottone (su superficie muraria intonacata) o materiale trasparenti (su superficie finita con pietra o laterizio a faccia a vista) e comunque subordinatamente all'approvazione da parte dei competenti uffici comunali sulla compatibilità dei materiali. Nel caso le targhe siano più d'una, esse devono essere allineate e avere dimensioni, carattere e colore uniformi.

Art. 31 Tende pubblicitarie

Si definiscono tende pubblicitarie i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali dotati di scritte indicanti la tipologia di attività svolta. Possono riportare il marchio o il logo della ditta.

Le tende non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza (sbraccio) deve essere contenuta entro 0,30 m dall'interno del filo del marciapiede.

L'altezza minima al bordo inferiore (misurata dal piano dal marciapiede) non deve essere inferiore a 2,20 m dal filo, con arretramento di 50 cm dal bordo marciapiede.

Non è consentita l'installazione di tende in zone prive di marciapiede. Le tende dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio, sia nella forma che nel colore e materiale; le stesse indicazioni valgono anche per ombrelloni, tende di dehors.

Art. 32 Norme transitorie

Per la valutazione di conformità delle insegne esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci per cento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque per cento) relativamente ad altezza massima, altezza da terra e sporgenza dalla parete.

Art. 33 Prescrizioni relative agli impianti esistenti

Le insegne installate sulla base di autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del Piano e risultanti non conformi allo stesso, devono essere adeguate a spese e cure del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di due anni a decorrere dalla data di approvazione del Piano. Qualora non sia possibile l'adeguamento, entro tale termine, il titolare dell'autorizzazione dovrà rimuovere l'insegna e avrà diritto al rimborso del canone per le iniziative pubblicitarie, per il residuo periodo dell'autorizzazione non sfruttata.

CAPO V ENTRATA IN VIGORE

Art. 34 Entrata in vigore

Il presente Piano, adottato entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione

Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano. Limitatamente alla quantità di impianti da installare il presente Piano, potrà essere sottoposto a revisione annuale da deliberare da parte della Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, salvo il diverso termine di proroga previsto per l'approvazione del bilancio comunale, a seguito di eventuali variazioni demografiche, di variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possa determinare una esigenza di variazione sia nella dislocazione che nella quantità degli impianti.